



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 40 del 31.05.2016	OGGETTO: <i>Approvazione del programma triennale 2016-2018 del fabbisogno del personale, dotazione organica e programma assunzioni anno 2016.</i>
---------------------------------------	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore 16,³⁰ nella sala delle adunanze del Comune di Birori, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

SILVIA CAEDDU	Sindaco	<i>presente</i>
ERICA VIOLANTI	Vicesindaco	<i>presente</i>
GIORGIO SCHINTU	Assessore	<i>presente</i>

e con l'assistenza del Segretario comunale **Dr. Ssa Emanuela Stavole**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

ACCERTATA la propria competenza in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della dotazione organica, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI:

- l'art. 91, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, i quali stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, devono procedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."*;
- l'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 30/3/2011, n. 165, introdotto dall'art. 35, del citato D. Lgs. 150/2009, il quale dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati, su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture, cui sono preposti;
- l'art. 16, del citato D. Lgs. n. 165/2001, comma 1 lett. a-bis), introdotto dall'art. 38, del D. Lgs. n. 150/2009, il quale prevede che i dirigenti degli uffici propongano le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio, cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del citato documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all'art.6, comma 4;
- l'art. 89, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 3, commi da 54 a 57 e da 78 a 121, della L. 24/12/2007, n. 244, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*, che hanno previsto le disposizioni in materia di personale per le Regioni ed Autonomie Locali;

RICHIAMATO il D.L. 25.6.2008, n. 112, recante: *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, nel testo modificato dalla legge di conversione 06/08/2008 n. 133, così come modificato dal comma 9, dell'art. 14, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modifiche nella L. 30.7.2010, n. 122, ed in particolare:

- art. 49, disciplinante il *Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni*;
- art. 76, comma 7 *"E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal 1° periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 01/01/2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010."* La L. 22.12.2011, n. 214, relativa alla conversione del D.L. 6.12.2011, n. 201, ha innalzato, con decorrenza 01.01.2012, al 50% il rapporto massimo che i Comuni devono avere nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (art. 28, comma 11- quater);

RILEVATO, inoltre, che il comma 102, dell'art. 4, della L. 12.11.2011, n. 183, stabilisce che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali ed in particolare, che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, oppure, nello stesso limite, ma computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità, nel triennio 2007-2009, qualora nell'anno 2009 non risulti attivata alcuna assunzione di lavoro flessibile e che a decorrere dall'anno 2013 ai sensi delle modifiche introdotte dalla L. 26/04/2012 n. 44 (Legge di conversione del D.L. 2/3/2012 n. 16) **gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;**

RICHIAMATO l'art. 1 c. 424 della legge 23-12-2014 n. 190 con la quale è stata introdotta una nuova disciplina delle assunzioni "

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

VISTA la Circolare Interministeriale n. 1 del 29-01-2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2015/QMIG in adunanza del 04-06-2015 con la quale:

si ribadisce che per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri Enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3-ter del D.L. 31-08-2013 n. 101, convertito dalla legge 30-10-2013 n. 125 è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica;

si chiarisce al punto 2.3 che "Se l'ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati - in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale alla cui prestazione la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale - non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tali requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza in organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014."

VISTA la deliberazione n. 289 del 11/09/2015 della sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, che conferma il contenuto della citata deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG

ATTESO che l'attuale quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno (radicalmente rivisto con la legge di stabilità 2016 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n. 70); tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO in particolare il comma 557- dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale afferma che gli enti locali debbono assicurare la riduzione delle spese di personale, con azioni da modulare in termini di principio, applicabili ad alcuni prioritari ambiti di intervento;

DATO ATTO che sono rispettati i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, ovvero:

- la programmazione triennale ed il piano annuale delle assunzioni (art. 91, D.Lgs. n. 267/2000, art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001 e art. 19, comma 8, L. n. 448/2001);
- il principio di riduzione progressiva della spesa per il personale;
- un rapporto inferiore al 50% tra spese di personale e spese correnti (art. 76, comma 7, capoverso, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008);
- Il limite di spesa per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, non sottoposti alle regole del patto di stabilità stabilito dall'art. 1 c. 562 della L. 27/12/2006 n. 296, modificato dall'art. 4-ter del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in L. 44 del 26/04/2012 che dispone: *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558"*.
- gli adempimenti in materia di rideterminazione della pianta organica (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001),
- l'adozione e il rispetto del piano triennale delle azioni positive, tendenti ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 148/2006);
- la ricognizione di eventuali eccedenze di personale (art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 78/2010 e integrato dalla L. n. 183/2011);
- L'esclusione dalla disciplina del patto di stabilità interno di cui all'art. 31 della L. 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in quanto Comune con popolazione fino a 999 abitanti;
- L'esclusione per quanto attiene le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* in quanto questa Amministrazione ha un numero di dipendenti, al netto dei lavoratori non computabili, inferiore a quindici per cui, allo stato attuale, non è soggetto all'obbligo di prevedere la quota di riserva, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della medesima disposizione legislativa;
- L'assenza di condizioni di deficit strutturale o di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 242 e 244, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO, con riferimento ai limiti ed ai vincoli di finanza pubblica, che con la L.R. n. 10 del 18 marzo 2011 è stata dettata una nuova disciplina della materia per gli enti locali della Sardegna con cui, all'art. 2, comma 7, si dispone che *in attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010;*

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 25 del 19/04/2016 recante: *"D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità- Approvazione Piano per le azioni positive - Triennio 2016/2018"*;
- n. 24 del 19.04.2016 *"Ricognizione delle situazioni di eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, modificato dall'art. 16 della L. 12/11/2011 n.183 - Anno 2016"* dalla quale risulta la non sussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale che comportino la necessità di collocamento in disponibilità di personale e che, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, le previsioni dell'organico sono determinate in modo congruo e prudentiale;

ACCERTATO che questo Ente, si è avvalso, finora, delle disposizioni introdotte dalla L. 26/04/2012 n. 44 (Legge di conversione del D.L. 2/31/2012 n. 16), ***"gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"*** in quanto viene superato il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per contratti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO:

- che nel corso del 2015 non si sono verificate cessazioni di personale, né sono previste nel triennio 2016-2018;
- che il settore Servizi sociali del Comune di Birori si è avvalso finora di operatori sociali assunti con contratti flessibili e al ricorso alla prestazione lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 30-12-2004 n. 311;
- che si è conclusa positivamente la procedura selettiva di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e che si procederà nel corso del 2016 all'assunzione dell'operatore sociale, in esecuzione degli esiti della selezione, trascorsi tre mesi di utilizzo congiunto con il Comune di Giave del dipendente, come previsto dal vigente R.O.U.S., mediante acquisizione del contratto di lavoro;

PRESO ATTO della necessità ed urgenza di approvare la programmazione del fabbisogno del personale, per il triennio 2016/2018, nonché il piano per le assunzioni per l'esercizio 2016, anche al fine di allegare i medesimi al D.U.P. ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n° 448/2001, a decorrere dall'anno 2000, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'art. 39, della L. 27.12.1997, n° 449 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

DATO ATTO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 08/10/2015 si è provveduto alla rideterminazione della vigente dotazione organica, così definita:

	cat. D	cat. C	cat. B
Istruttore direttivo amministrativo	01 tempo pieno:coperto	--	--
Istruttore direttivo tecnico	01 tempo pieno:coperto	--	--
Istruttore direttivo finanziario	01 tempo pieno:coperto	--	--
Istruttore direttivo sociale	01 tempo parziale 66,67%:vacante	--	--
Istruttore amministrativo	--	01 tempo pieno:coperto	--
Istruttore di vigilanza	--	01 tempo pieno:coperto	--
Esecutore tecnico	--		01 tempo pieno:coperto

- che il servizio di polizia municipale è attualmente svolto in forma associata attraverso l'Unione dei Comuni, ed è previsto l'impiego del personale dipendente di ruolo - un istruttore di vigilanza;
- il servizio di Segreteria è attualmente svolto in forma associata mediante convenzione con il Comune di Silanus;

VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 14.03.2012, modificato con deliberazioni n. 102 del 31.10.2013 e n. 41 del 30.06.2015;

VISTA la proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio in corso, elaborata dai Responsabili di settore di questo Ente, la quale è coerente con i contenuti del presente provvedimento;

CONFERMATA dal Segretario Comunale la conformità del contenuto del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

VISTI i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espresso nei modi di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse che per l'effetto devono ritenersi qui integralmente trascritte;
2. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/812000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997, n. 449, richiamando quanto esposto in premessa, il programma di fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2016/2018 e il piano annuale 2016, stabilendo quanto appresso:

ANNO 2016:

- a. Nel corso del 2016 è prevista l'assunzione dell'operatore sociale, Istruttore direttivo - area socio-culturale - categoria D - posizione economica D1 di accesso, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 66,67% per 24 ore settimanali, in esecuzione degli esiti della selezione per mobilità ex art.30 del D.Lgs. 165/2001, mediante acquisizione del contratto di lavoro del Comune di Giave

- b. Nelle more dell'acquisizione del contratto si ricorrerà, come disposto con deliberazione G.M. n. 20 del 29/03/2016 alla prestazione lavorativa della stessa dipendente, per un periodo di tre mesi di utilizzo congiunto con il Comune di Giave, come previsto dal vigente R.O.U.S.
- c. Si ricorrerà, inoltre come disposto con deliberazione G.M. n. 21 del 29/03/2016 all'integrazione di ulteriori ore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 30-12-2004 n. 311;
- d. Potrebbe essere necessario ricorrere ad assunzione di personale a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa per il personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, o a far fronte ad esigenze di forza maggiore, nel rispetto dell'art. 1 c. 557 della legge 30-12-2004 n. 311, o, in alternativa, ricorrere a convenzione con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1 lettera B) - L. 381/91, il cui importo, al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone deboli e svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1, L. 381/1991, e perseguano la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile al fine della riconduzione in un reale circuito sociale e produttivo.

ANNO 2017 e ANNO 2018:

Non viene programmata alcuna assunzione a tempo indeterminato, mentre potrebbe essere necessario ricorrere ad assunzione di personale a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa per il personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, o a far fronte ad esigenze di forza maggiore, nel rispetto dell'art. 1 c. 557 della legge 30-12-2004 n. 311, o, in alternativa, ricorrere a convenzione con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1 lettera B) - L. 381/91, il cui importo, al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone deboli e svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1, L. 381/1991, e perseguano la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile al fine della riconduzione in un reale circuito sociale e produttivo,

- 3. Di dare atto che la dotazione organica del personale dipendente, a seguito delle modifiche introdotte con il presente atto è la seguente:

CAT. D

Istruttore direttivo amministrativo	01 tempo pieno indeterminato: coperto
Istruttore direttivo tecnico	01 tempo pieno indeterminato: coperto
Istruttore direttivo finanziario	01 tempo pieno indeterminato: coperto
Istruttore direttivo sociale	01 tempo pieno indeterminato parziale 66,67%: coperto

CAT. C

Istruttore amministrativo	01 tempo indeterminato pieno: coperto
Istruttore di vigilanza	01 tempo indeterminato pieno: coperto

CAT. B

Esecutore tecnico	01 tempo indeterminato pieno: coperto
-------------------	---------------------------------------

Di dare atto che, alla spesa complessiva, derivante dalla programmazione delle assunzioni, come specificata in premessa, si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio, stanziati negli appositi interventi del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018;

Di disporre che i Responsabili dei servizi provvedano alla realizzazione del citato programma, nel rispetto delle previsioni in esso contenute e dei limiti delle apposite poste finanziarie contenute nel bilancio di previsione e del bilancio pluriennale 2016/2018;

Di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale potrà essere riformulata, previo parere dei Responsabili dei Settori e del Segretario Comunale, in funzione di modifiche od ulteriori limitazioni derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia o di mutate esigenze;

Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

Di dichiarare, con separate votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile;

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Parere del Segretario comunale. Favorevole Avv. Emanuela Stavole

Sulla regolarità tecnica: Favorevole Cosimo Falchi

Sulla regolarità contabile: Favorevole Avv. Silvia Cadeddu

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 08.06.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 08.06.2016

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole
